

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

E

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

PER IL

“Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente”

L'anno 2022, nella data di apposizione delle firme digitali,

TRA

Città Metropolitana di Genova, (per brevità denominata Città Metropolitana), con sede in Genova Piazzale Mazzini n. 2, (CF: 80007350103) rappresentata dal Direttore della Direzione Servizi generali, scuole e governance, Dott. Paolo SINISI, all'uopo autorizzato con Atto Dirigenziale n. 497 del 09/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;

E

Società Sviluppo Genova S.p.A., (per brevità denominata S.G.), con sede in Genova, Via San Giorgio n.1, (C.F.: 03669800108), nella persona del proprio legale rappresentante in carica pro-tempore Franco FLORIS, [REDACTED] e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto presso Sviluppo Genova S.p.A: in Via San Giorgio n. 1, 16128 Genova,

Visti:

la legge 07.04.2014 n. 56 e s.m.i.;

la legge regionale 4/09/1997 n. 36 e s.m.i.;

il decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

lo Statuto della Città Metropolitana di Genova, approvato con la Deliberazione della Conferenza metropolitana di Genova n. 1 del 19 dicembre 2014 e s.m.i.;

le linee guida per l'assistenza e la collaborazione ai Comuni e alle Unioni di Comuni in settori determinati – Procedura, approvate con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 34 del 15 luglio

2015 e parere favorevole della Conferenza Metropolitana espresso con Deliberazione n. 11 del 24 luglio 2015;

l'Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni dei Comuni dell'area metropolitana, in particolare quanto indicato nel testo dell'Accordo agli articoli 5 e 6, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 53 del 2/12/2015;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/04/2022 il quale la somma complessiva pari ad € 27.278.000;

Premesso e considerato:

- che la Città Metropolitana esercita le proprie funzioni di pianificazione e di reciproca interazione e cooperazione con i Comuni metropolitani, sulla base dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dal proprio Statuto e relative linee guida al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Città Metropolitana;
- che con Atto Dirigenziale n. 497/2022 del 9/03/2022 la Città Metropolitana ha approvato un accordo di cooperazione orizzontale con la Società S.G. ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", per conseguire obiettivi inerenti all'interesse pubblico;
- che con tale atto è stato disposto che *"... ogni qualvolta vengano individuate iniziative di interesse comune delle parti, esse dovranno essere oggetto di specifica convenzione attuativa nell'ambito della quale dovranno essere esplicitati l'interesse pubblico comune perseguito e le modalità di realizzazione dello stesso e definite in particolare: la divisione dei compiti e delle responsabilità fra le parti, le modalità di monitoraggio, la rendicontazione e controllo, la disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci, i tempi di esecuzione, la durata nonché la determinazione dell'importo da corrispondersi unicamente a titolo di rimborso delle spese sostenute ..."*;
- che alla luce di quanto sopra, con la presente Convenzione è stata individuata la seguente iniziativa di interesse comune delle parti:

LAS.22.00008 (SER.22.00002) Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente CUP D34D22000190006

Atteso che tale servizio di progettazione, rientra tra gli interventi ammessi al finanziamento per l'attuazione del Next generation EU-Italia di cui all'art. 1, c. 1037, della L. 178 del 30/12/20, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1, e che l'opera è finanziata nell'ambito del D.L. 152/21.

Considerato che:

- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco degli interventi annuali del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, adottato con determinazione del Sindaco Metropolitan n. 60 del 4 ottobre 2021 ed approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 43 del 15/12/2021 di adozione del DUP 2022/2024 come successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 13 del 18/05/2022
- la Città Metropolitana ha approvato lo schema della presente Convenzione Attuativa finalizzata all'intesa con S.G. con Atto Dirigenziale n. XXX del XX/06/2022;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferma delle premesse

1. Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti attestano il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa per gli accordi di cooperazione di cui all'art. 5, c. 6, del d.lgs. 50/2016.
3. Qualora venissero meno i requisiti previsti, S.G. si impegna a informare tempestivamente la Città Metropolitana per gli opportuni provvedimenti.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione, nell'ottica della leale collaborazione fra soggetti pubblici finalizzata al miglior perseguimento del comune interesse pubblico, ha per oggetto la cooperazione fra le parti per la redazione della seguente iniziativa di interesse comune:

LAS.22.00008 (SER.22.00002) Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente CUP D34D22000190006

2. Oggetto della presente Convenzione è l'espletamento delle seguenti attività:
 - Rilievo dell'immobile;
 - Progettazione definitiva ai sensi dell'art. 23, c. 7, del d.lgs. 50/2016 dell'intervento da affidare nonché ai sensi degli artt. 39 e 42 del d.p.r. 207/2010;
 - Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 81/2008;
 - Verifica di sussistenza dell'interesse da parte della Soprintendenza ai sensi art. 12 c. 2 d.lgs. 42/2004;
3. L'esecuzione di indagini diagnostiche, analisi e prove, sarà definita in sede di sviluppo della progettazione definitiva, e oggetto di specifica valutazione e quantificazione, sia in termini di tempi che di costi, che SG sottoporrà a Città Metropolitana per ottenere dalla stessa l'assenso alla spesa e l'avvio a procedere. Le attività di cui al comma precedente dovranno essere comunque completate in tempi compatibili con il rispetto delle tempistiche complessive di redazione della progettazione definitiva.

Art. 3 – Requisiti del progetto

1. La documentazione progettuale del progetto definitivo, nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 216, c. 27 octies, del d.lgs. 50/2016, dovrà comporsi di quanto prevede il DPR 207/2010 con riferimento agli artt. dal 24 al 32 compresi.
2. La progettazione dovrà essere predisposta e consegnata a Città Metropolitana in formato digitale (pdf e vettoriale), nonché con una copia cartacea dell'intero progetto.

3. Tutta la documentazione progettuale, nonché il suo progresso, dovranno essere sviluppati secondo uno sistema WBS (*Work Breakdown Structure*).
4. La WBS è formalmente una rappresentazione, in forma grafica, tabellare o descrittiva, che suddivide gerarchicamente il progetto in componenti (attività e/o deliverable), partendo dal livello più elevato fino a livelli sempre più dettagliati, e fermandosi una volta raggiunto un grado di disaggregazione sufficiente a descrivere univocamente il lavoro da svolgere, al quale si possa attribuire una definita responsabilità.
5. La WBS che deve essere sviluppata deve poter essere implementata nei vari gradi di progettazione e all'interno di essi, deve poter essere utilizzata successivamente alla progettazione in fase di costruzione e di gestione e manutenzione dell'opera. Deve quindi essere compilata con sistema software specifico o generico, ma comunque deve poter essere utilizzata, nelle varie componenti, da chi ne ha titolo.
6. L'adozione della WBS dovrà avere la funzione di segmentare le attività in pacchetti di lavoro al fine di consentire un controllo più sistematico, articolato e coerente durante tutto il progetto, in cui è possibile identificare:
 - documentazione
 - prestazioni
 - caratteristiche tecniche
 - costi
 - tempi
 - rischi
 - soggetti e responsabilità
7. La WBS, come definito dalle linee guida *Practice Standard for Work Breakdown Structures (Second Edition)*, edita dal Project Management Institute (PMI), deve includere il 100% del lavoro definito dal progetto e includere tutto il necessario - interno, esterno e appaltato - alla realizzazione del progetto, inclusa la gestione del progetto stesso.
8. Le componenti che la WBS potrà contenere sono:
 - a) PBS (*Project Breakdown Structure*) riferita alle componenti tecniche del progetto e della costruzione
 - b) OBS (*Organization Breakdown Structure*) riferita ai soggetti, agli stakeholder e alle responsabilità
 - c) RBS (*Risk Breakdown Structure*) riferita ai rischi
 - d) SBS (*Space Breakdown Structure*) riferita agli spazi coinvolti nel progetto e nella realizzazione
 - e) ABS (*Activity Breakdown Structure*) riferita alle attività di progetto, di costruzione, di manutenzione

9. La WBS deve avere un sistema di codifica unico per tutti gli elaborati facenti parte del progetto, cosicché sia possibile identificare tutti i work package su ogni elaborato, economico (CE), grafico, descrittivo o prestazionale (relazioni e capitolati).
10. Per la redazione della progettazione, data la natura dell'intervento, non è previsto l'utilizzo di piattaforme interoperabili.

Art. 4 – Costituzione del Gruppo di Lavoro Integrato, compiti del Gruppo.

1. Al fine della collaborazione nelle attività necessarie per raggiungere le finalità di cui all'art.1 viene costituito un Gruppo di Lavoro integrato (GdL), coordinato dal Responsabile unico del procedimento (RUP della Città metropolitana) e composto da personale all'uopo individuato da ciascun soggetto coinvolto per quanto di competenza (Città Metropolitana, S.G.)
2. I rapporti tra Città Metropolitana e SG dovranno essere condotti secondo il principio di leale e massima collaborazione, a tutela del pubblico interesse comune.
3. Per lo svolgimento dell'incarico SG provvederà a nominare un "referente Commessa" e a darne comunicazione alla Città Metropolitana. Lo stesso avrà l'obbligo di interfacciarsi con il RUP nominato dalla Città Metropolitana.
4. I rapporti fra SG e la Città Metropolitana dovranno essere condotti secondo il principio di leale e massima collaborazione, a tutela del pubblico interesse comune.
5. La cooperazione si svolgerà alle dipendenze del Responsabile Unico del Procedimento, cui è demandato il coordinamento delle attività e l'accettazione o meno degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi convenzionali.

Art. 5 – Compiti e responsabilità a carico di S.G.

1. Predisporre il progetto in conformità a quanto previsto agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione
2. SG nell'espletamento delle attività della presente Convenzione, potrà avvalersi di collaboratori esterni muniti di titoli professionali adeguati. Resta, tuttavia, inteso che la SG sarà l'unica responsabile nei confronti di Città Metropolitana e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto.
3. Tutti i rapporti con terzi affidatari saranno gestiti da SG, i terzi affidatari risponderanno esclusivamente a SG e questa, a sua volta, risponderà a Città Metropolitana.

Art. 6 - Compiti e responsabilità a carico di Città Metropolitana.

1. Coordinare il Gruppo di Lavoro che verrà costituito;
2. Nominare il Responsabile Unico del procedimento, ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e L. 241/1990, che procederà, ove opportuno, secondo i principi generali dell'attività amministrativa, ossia secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
3. Svolgere l'attività di Responsabile unico del procedimento tramite tecnico qualificato scelto dalla Città metropolitana di Genova.

Art. 7 – Durata, tempi di esecuzione e modalità di monitoraggio.

1. Per lo svolgimento delle attività previste al precedente art. 2, le tempistiche previste nel CRONOPROGRAMMA allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e costitutiva alla presente convenzione sono le seguenti:
 - a) Affidamento delle attività di cui ai punti 2a, 2b e 2c dell'art. 2 a professionisti esterni a seguito dell'esperimento di specifica procedura di gara entro il 5/9/2022;
 - b) Consegna di progettazione definitiva e documentazione di cui all'art. 2 b e 2c, entro il 20/12/2022.
2. Le tempistiche anzidette potrebbero subire scostamenti qualora fosse necessario avviare la procedura di verifica di congruità dell'offerta a conclusione della procedura di gara.
3. La progettazione sarà sottoposta a procedimento di verifica e validazione ai sensi delle norme vigenti; tale procedimento sarà condotto per quanto possibile progressivamente nel corso dello sviluppo della progettazione e completato successivamente alla consegna complessiva del progetto

Art. 8 – Rimborso spese sostenute per le attività svolte

1. Per le attività svolte Città Metropolitana rimborserà a Sviluppo Genova nelle seguenti modalità:
 - a) -per le attività svolte direttamente da SG le somme calcolate sulla base dei giorni/uomo effettivamente dedicati a dette attività, comprensive delle attività di assistenza tecnico amministrativa; dette somme, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 51.194,81_, dettagliato nella tabella allegata alla presente convenzione, verranno calcolate considerando un costo/uomo orario medio di 65,30 € comprensivo della quota di costi generali valutati al 35%. Dette ore verranno rendicontate e pagate con cadenza BIMESTRALE;
 - b) -per le attività svolte da contraenti esterni, le somme effettivamente corrisposte da Sviluppo Genova a detti contraenti;
2. Con la stipula della presente Convenzione, le parti danno reciprocamente atto che l'importo massimo dovuto da parte di Città Metropolitana a fronte delle prestazioni svolte da Sviluppo Genova e da eventuali terzi affidatari ammonta a € 618.107,13_ oltre IVA al 22% € 135.983,56_, per un totale di € 754.090,69_, come da tabella allegata, al netto delle attività di indagini, analisi e prove che saranno, come detto, quantificate ed approvate da Città Metropolitana nel corso della fase progettuale.
3. L'importo che verrà effettivamente corrisposto da Città Metropolitana di Genova a SG sarà al netto di ogni e qualsivoglia ribasso ottenuto in sede di gara o di affidamento diretto mediato da SG.
4. È espressamente previsto che gli importi sopra indicati siano relativi esclusivamente alle attività attualmente oggetto della presente convenzione. Qualora sorgesse la necessità di un'estensione dell'incarico, anche l'importo del rimborso verrà, preventivamente nuovamente concordato tra le parti.
5. Fatto salvo quanto sopra precisato, resta inteso che l'ammontare complessivo relativo alle attività attualmente previste è fisso ed invariabile, fatta eccezione per le riduzioni derivanti dalle

rendicontazioni di cui ai successivi articoli, in coerenza con quanto previsto dal già citato Accordo di Cooperazione Orizzontale.

6. All'interno dell'importo totale la ripartizione tra voci di costo ha carattere preventivo, che SG potrà gestire in autonomia in funzione alla propria organizzazione aziendale e del corretto andamento dell'attività, restando inteso che la congruità dovrà essere attestata dalla Città Metropolitana, in coerenza con quanto disposto nell'Accordo di Cooperazione, già menzionato.
7. Il pagamento si dovrà effettuare su base analitica di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e rientranti nei totali di cui sopra.
8. Eventuali varianti e/o integrazioni richieste formalmente in sede di esame del/i progetto/i ed in sede di verifica, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati o del/i progetto/i, saranno apportate da SG senza onere alcuno per la Città Metropolitana.
9. Nell'eventualità che l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto, in fase di elaborazione o di esecuzione delle opere, la Società ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni SG predisporrà uno specifico preventivo, elaborato con gli stessi criteri utilizzati per l'incarico, che la Città Metropolitana dovrà approvare prima dell'avvio delle relative attività.

Art. 9 – Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni contrattuali la Città Metropolitana di Genova applica una penale pari all'1 per mille del rimborso previsto per l'attività oggetto della presente Convenzione.
2. Qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 20% (venti per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dalla Città Metropolitana in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo del rimborso previsto per l'attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 10 - Rendicontazione e controllo

1. Le rendicontazioni dovranno seguire il seguente schema:
 - a) 20% dell'importo totale dell'incarico alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - b) per l'importo residuo a cadenza bimestrale, anche in relazione all'avanzamento delle attività;
 - c) rendicontazione costi interni mediante distinta del numero di giornate/uomo effettivamente impiegate dal personale di SG;
 - d) rendicontazione costi esterni sostenuti (inclusi i corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari di incarichi esterni) mediante l'invio di copia delle fatture;
2. Gli strumenti di controllo della rendicontazione da parte di Città Metropolitana saranno costituiti dalla trasmissione degli atti rilevanti e delle fatture relative ai costi esterni sostenuti da SG e dell'elenco delle giornate/uomo effettivamente svolte dal personale dipendente.

3. La liquidazione del rimborso spese è subordinata alla presentazione di regolari fatture elettroniche da parte di Sviluppo Genova S.p.A. che dovranno essere intestate a Città Metropolitana – Direzione Servizi Generali scuole e governance Codice Univoco Ufficio UFGE40.
4. Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Servizi Generali scuole e governance entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento con atto di liquidazione digitale Codice Univoco Ufficio UFGE40.

Art. 11- Recesso e risoluzione

1. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, senza oneri a proprio carico, qualora venga a conoscenza della sussistenza a carico della Società Sviluppo Genova S.p.A. di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, previste dalla legislazione antimafia.
2. In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica alla Società gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora la società non ottemperi, è facoltà dell'Amministrazione risolvere la convenzione.
3. Oltre quanto previsto dall'articolo 1453 c.c., costituiscono motivo di risoluzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., le seguenti ipotesi di inadempimento:
 - cessione della presente convenzione;
 - applicazione di penali in misura superiore al 20 (venti)% dell'importo concordato al netto degli oneri fiscali.
4. Nelle ipotesi sopra indicate la presente convenzione è risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Direzione in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. La risoluzione della presente convenzione comporta il recupero delle somme indebitamente percepite dalla Società Sviluppo Genova S.p.A., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 12 – Controversie

1. Ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, per le controversie che debbano essere proposte davanti il Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 13– Assicurazione

1. La Società Sviluppo Genova dichiara che il proprio personale tecnico ed amministrativo impiegato per le attività previste nella presente convenzione ed i terzi affidatari di attività esterne sono dotati di una copertura assicurativa per la responsabilità civile dei professionisti per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di competenza. La Società di impegna a presentare, entro cinque giorni dal relativo affidamento, la polizza della responsabilità civile professionale per rischi da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che determinino a carico

dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi—o qualsiasi danno. Sviluppo Genova con il presente atto si obbliga a risarcire la Città Metropolitana di Genova in relazione a qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante da carenze o difetti progettuali.

2. In particolare il professionista incaricato è obbligato a costituire una polizza per responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 24, c. 4, del d.lgs. 50/2016, per rischi derivanti dallo svolgimento di attività di competenza nonché a copertura anche dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo definitivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi. La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a € 500.000,00

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese di registrazione della presente convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della Società Sviluppo Genova S.p.A.
2. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui alla presente convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana.

Art. 15 - Clausole di legalità

1. SG, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna:
 - ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione della convenzione;
 - a segnalare alla Città Metropolitana di Genova qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'attività in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
 - in relazione alla presente convenzione a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Città Metropolitana di Genova;
 - a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della convenzione, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione della convenzione;

- a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l’Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
2. Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.
 3. Città Metropolitana, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di sensi del d.lgs. 231/2001, dal “Codice Etico”, dalla “Politica Aziendale” in merito al sistema di gestione integrata qualità-ambiente e dalla “Politica aziendale per la prevenzione della Corruzione”, reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a proprio carico dai suddetti documenti

Art. 16 – Disposizioni finali

1. La presente Convenzione attuativa è approvata e sottoscritta digitalmente.
2. Al presente documento sono allegati, come parte integrante, l’Accordo di Cooperazione Orizzontale sottoscritto da Città Metropolitana e S.G. in data 15/03/22, l’atto dirigenziale n. XXX/2022 della Città metropolitana di approvazione dello schema della Convenzione attuativa nonché il PFTE dell’intervento.

CITTÀ METROPOLITANA
DI GENOVA

.....

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

.....
